

Codice Penale

Capo III

Della tutela arbitraria delle private ragioni

392. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice [\[c.p.c. 99\]](#), si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose [\[c.c. 896, 1152\]](#), è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516 [\[c.p. 120, 126; c.p.p. 336\]](#) ⁽¹⁾.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico ⁽²⁾.

⁽¹⁾ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. [113](#), [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), che modifica il sistema penale.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. [1](#), [L. 23 dicembre 1993, n. 547](#), che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

420. Attentato a impianti di pubblica utilità.

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

[La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti] [\(1\)](#).

[Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni] [\(2\)](#) [\(3\)](#).

[\(1\)](#) Comma abrogato dall'art. [6](#), [L. 18 marzo 2008, n. 48](#), che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

[\(2\)](#) Comma abrogato dall'art. [6](#), [L. 18 marzo 2008, n. 48](#), che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

[\(3\)](#) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. [2](#), [L. 23 dicembre 1993, n. 547](#), che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. Il delitto previsto nel terzo comma del presente articolo, consumato o tentato, era attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi [dell'art. 33-bis del codice di procedura penale](#), a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Codice Penale

491-bis. Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private [\(1\)](#).

[\(1\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [3, L. 23 dicembre 1993, n. 547](#), che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica, e poi così modificato dall'art. [3, L. 18 marzo 2008, n. 48](#), che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

Codice Penale

615-quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma [dell'articolo 617-quater \(1\)](#).

[\(1\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 4, [L. 23 dicembre 1993, n. 547](#), che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

615-quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329 [\(1\)](#).

[\(1\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 4, [L. 23 dicembre 1993, n. 547](#), che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica, e poi così sostituito dall'art. 4, [L. 18 marzo 2008, n. 48](#), che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio [\(1\)](#) [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [4](#), [L. 23 dicembre 1993, n. 547](#), che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

[\(2\)](#) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. [36](#), [comma 1](#), [L. 5 febbraio 1992, n. 104](#), come sostituito dal comma 1 dell'art. [3](#), [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

Codice Penale

Sezione V

Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione [\(1\)](#), una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta [\(2\)](#), ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516 [\(3\)](#).

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [\[c.p. 120; c.p.p. 336\]](#).

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza [\(4\)](#).

[\(1\)](#) Vedi l'art. [93, primo comma, L. 22 aprile 1941, n. 633](#), sulla protezione del diritto d'autore, e gli artt. 10 e 11, [D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156](#), in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

[\(2\)](#) Vedi, però, l'art. 48, L. fall. ([R.D. 16 marzo 1942, n. 267](#)).

[\(3\)](#) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. [113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#), che modifica il sistema penale.

[\(4\)](#) Comma così sostituito dall'art. [5, L. 23 dicembre 1993, n. 547](#), che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato [\(1\)](#) [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [6](#), [L. 23 dicembre 1993, n. 547](#), che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

[\(2\)](#) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. [36](#), [comma 1](#), [L. 5 febbraio 1992, n. 104](#), come sostituito dal comma 1 dell'art. [3](#), [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

Codice Penale

617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma [dell'articolo 617-quater](#) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. [6](#), [L. 23 dicembre 1993, n. 547](#), che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

⁽²⁾ Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. [36](#), [comma 1](#), [L. 5 febbraio 1992, n. 104](#), come sostituito dal comma 1 dell'art. [3](#), [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

Codice Penale

617-sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma [dell'articolo 617-quater](#) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. [6](#), [L. 23 dicembre 1993, n. 547](#), che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

⁽²⁾ Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. [36](#), [comma 1](#), [L. 5 febbraio 1992, n. 104](#), come sostituito dal comma 1 dell'art. [3](#), [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

Codice Penale

621. Rivelazione del contenuto di documenti segreti.

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza [\[c.p. 616\]](#), lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 [\[c.p. 29, 262\]](#) ⁽¹⁾.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi ⁽²⁾.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [\[c.p. 120; c.p.p. 336\]](#).

⁽¹⁾ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. [113](#), [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), che modifica il sistema penale.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. [7](#), [L. 23 dicembre 1993, n. 547](#), che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

623-bis. Altre comunicazioni e conversazioni.

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati [\(1\)](#) [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 4, [L. 8 aprile 1974, n. 98](#), sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni e così sostituito dall'art. 8, [L. 23 dicembre 1993, n. 547](#), che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. L'art. 16, [L. 13 settembre 1982, n. 646](#), in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, così dispone: «Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate [nell'art. 623-bis c.p.](#), quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3, [L. 27 dicembre 1956, n. 1423](#), non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione. Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche o di quelle indicate [dall'art. 623-bis c.p.](#), si osservano le modalità previste dall'art. 226-ter c.p.p. e dall'art. 226-quater c.p.p., primo, secondo, terzo e quarto comma. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale».

[\(2\)](#) Vedi, anche, l'art. [36, comma 1](#), [L. 5 febbraio 1992, n. 104](#), come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'[articolo 635](#) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio [\(1\)](#) [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [9](#), [L. 23 dicembre 1993, n. 547](#), che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica e poi così sostituito dall'art. [5](#), [L. 18 marzo 2008, n. 48](#), che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

[\(2\)](#) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. [36](#), [comma 1](#), [L. 5 febbraio 1992, n. 104](#), come sostituito dal comma 1 dell'art. [3](#), [L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

640-ter. Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma [dell'articolo 640](#), ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante [\(1\)](#).

[\(1\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [10](#), [L. 23 dicembre 1993, n. 547](#), che modifica ed integra le norme del codice penale o del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.